



# La Commissione sanziona la Teva per abuso di posizione dominante nel mercato dei farmaci contro la sclerosi multipla

📅 06/11/2024

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, FARMACEUTICO E LIFE SCIENCES, PROSPETTIVE

Marco Stillo

In data 31 ottobre 2024, la Commissione Europea ha inflitto alla *Teva Pharmaceutical Industries Ltd.* ("Teva") un'ammenda pari a circa 462 milioni di euro per aver illegalmente ritardato l'ingresso nel mercato e l'adozione di medicinali concorrenti rispetto al *Copaxone*, il suo farmaco di punta per la terapia della sclerosi multipla, abusando così della sua posizione dominante nei mercati del *glatiramer acetato* di diversi Stati Membri<sup>1</sup> in violazione delle norme antitrust europee.

Nello specifico, a partire dal febbraio 2015 la Teva ha posto in essere due condotte complementari costituenti una violazione unica e continuata dell'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Da un lato, a seguito della scadenza del brevetto per il *glatiramer acetato*, la Teva ha esteso artificialmente l'esclusività di mercato del *Copaxone* depositando e ritirando strategicamente brevetti divisionali<sup>2</sup>, di modo da ritardare l'ingresso nel mercato dei suoi *competitor* generici obbligandoli ogni volta ad avviare azioni legali difensive o preventive. Dall'altro lato, la Teva ha posto in essere una c.d.

<sup>1</sup> Ossia Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna.

<sup>2</sup> Un brevetto divisionale è un tipo di brevetto che contiene elementi di una domanda precedente (c.d. "domanda madre") mantenendone la data di deposito e rivendicandone la stessa priorità, di modo da sopperire all'eventualità che la domanda madre rivendichi più di un'invenzione e che, pertanto, il richiedente sia tenuto a suddividerla in una o più domande che rivendichino, ciascuna, una singola invenzione.



“pratica denigratoria”<sup>3</sup> attraverso una campagna di comunicazione nei confronti dei professionisti sanitari e delle strutture ospedaliere per ostacolare indebitamente l'uso di prodotti concorrenti a base di *glatiramer acetato*, creando così una falsa percezione dei rischi per la salute associati al loro uso. In questo modo, la Teva ha impedito la diminuzione dei prezzi di listino e danneggiato i bilanci della sanità pubblica. Una volta che un prodotto concorrente faceva il suo ingresso sul mercato, infatti, i prezzi di listino diminuivano fino all'80%, comportando così notevoli risparmi per i sistemi sanitari nazionali.

La sanzione conclude l'indagine avviata in data 4 marzo 2021<sup>4</sup>, nel corso della quale la Commissione aveva inviato alla

Teva una Comunicazione degli addebiti per informarla dei risultati ottenuti<sup>5</sup>, e rappresenta la seconda decisione in materia di abusi di dominanza mediante denigrazione di prodotti concorrenti nel settore farmaceutico. Nel luglio 2024, infatti, la Commissione aveva accettato gli impegni proposti dalla *Vifor Pharma* (“Vifor”), che in data 20 giugno 2022 era finita sotto indagine per aver intenzionalmente limitato la concorrenza screditando indebitamente la *Pharmacosmos*, il suo più stretto nonché potenzialmente unico *competitor* in Europa sul mercato del trattamento con ferro per via endovenosa, a beneficio del proprio farmaco *Ferinject*<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Le c.d. “pratiche denigratorie” consistono nella diffusione di informazioni non veritiere aventi ad oggetto l'efficacia o gli *standard* di qualità e sicurezza posseduti dai beni o dai servizi di un'impresa concorrente, e che di per sé rientrano nel novero delle pratiche commerciali scorrette. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

<sup>4</sup> Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

<sup>5</sup> Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).


<sup>6</sup> Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).






**Marco Stillo**

**ASSOCIATE**

 [m.stillo@dejalex.com](mailto:m.stillo@dejalex.com)

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187  
1170 - Bruxelles

**MILANO**

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
[milan@dejalex.com](mailto:milan@dejalex.com)

**ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
[rome@dejalex.com](mailto:rome@dejalex.com)

**BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
[brussels@dejalex.com](mailto:brussels@dejalex.com)

**MOSCOW**

Potapovsky Lane, 5, build. 2, 4th floor, office 401/12/9 · 101000, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
[moscow@dejalex.com](mailto:moscow@dejalex.com)